

N. 2426-2956-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE (FINANZE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 2 dicembre 2010 (v. stampato Senato n. 2482)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 marzo 2011

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GOLFO, CICCHITTO, SALTAMARTINI, MILANESE, APREA, LA LOG-
GIA, LORENZIN, BONIVER, CARLUCCI, CAZZOLA, DELLA VEDOVA,
ANTONINO FOTI, GAVA, MISTRELLO DESTRO, SANTELLI, VERSACE,
VIGNALI; MOSCA, LETTA, BOCCIA, DAL MORO, DE MICHELI, GA-
RAVINI, MAZZARELLA, VACCARO, CECCUZZI, CENNI, CODURELLI,
COSCIA, FEDI, GNECCHI, MARCHI, MERLONI, MOTTA, MURER,
PELUFFO, RUBINATO, SCHIRRU, TRAPPOLINO, LIVIA TURCO, VELO**

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di
controllo delle società quotate in mercati regolamentati

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 marzo 2010*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ART. 1.

*(Equilibrio tra i generi negli organi
delle società quotate).*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico ».

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

*(Equilibrio tra i generi negli organi
delle società quotate).*

1. *Identico:*

« 1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, **la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi**

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter* ».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica »;

dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico ».

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identico:*

« *1-bis.* L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, **la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000, e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi**

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: « ai commi » è inserita la seguente: « 1-*bis*, ».

ART. 2.

(Decorrenza).

1. Le disposizioni del comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter*, del comma 1-*bis* dell'articolo 147-*quater* e del comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Società a controllo pubblico).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma »;

b) *identica*.

ART. 2.

(Decorrenza).

1. Le disposizioni **della presente legge** si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati **successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.**

ART. 3.

(Società a controllo pubblico).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, **costituite in Italia**, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

